

Reg.delib.n. **1587**

Prot. n. 251/15D

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

O G G E T T O:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI **RONCONE** - variante 2012 al piano regolatore generale con adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 251/15D.

Il giorno **21 Settembre 2015** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORI

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 60 di data 19 dicembre 2012 il Consiglio comunale di **RONCONE** ha adottato in via preliminare la variante 2012 al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'art. 148 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*), le cui disposizioni di natura transitoria continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti di variante in cui il parere provinciale, di cui al successivo comma 5, lettera a) del medesimo articolo 148, sia stato reso prima del 4 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, recante “Modificazioni della legge urbanistica provinciale e disposizioni connesse sulla legge provinciale sui trasporti”, che ha abrogato la sopra richiamata disciplina transitoria;

la presente variante propone la verifica complessiva dello strumento urbanistico vigente, l'introduzione di specifiche modifiche anche al piano per l'edilizia montana (contenuto nello stesso PRG), l'adeguamento cartografico e l'aggiornamento normativo rispetto alla disciplina provinciale, la stesura del piano secondo le specifiche tecniche relative all'unificazione delle segnature di legenda per l'informatizzazione dei piani urbanistici approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2008;

per quanto attiene l'obbligo di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti di cui al d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m., si fa presente che il Comune di **RONCONE** ha provveduto a redigere una relazione di Rendicontazione urbanistica rispetto alle proposte di variante che analizza la coerenza e la sostenibilità delle azioni con le strategie e i contenuti del Piano urbanistico provinciale;

ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune, in sede di prima adozione, evidenzia che “la variante in argomento comporta modifiche ai beni di uso civico, come risulta dai relativi elaborati di cui si condividono le argomentazioni, e che pertanto vi è la necessità di convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 e ss.mm.”;

ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera a) “*Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali*” della nuova l.p. 04 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e tutela del territorio*), gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con nota pervenuta alla struttura il 25 gennaio 2013 prot. PAT n. 50322/18.2.2; la procedura di approvazione della variante al PRG in oggetto è stata sospesa dal 30 gennaio 2013 al 18 febbraio 2013 per richiesta di integrazioni degli atti di piano; la variante è stata quindi esaminata dalla Commissione urbanistica provinciale (CUP) la quale, con valutazione n. 5/2013 di data 24 aprile 2013, ha espresso le osservazioni che risultano nel testo riportante la valutazione stessa, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A, e che condizionano il prosieguo dell'iter all'approfondimento dei contenuti della variante secondo quanto rilevato. I principali rilievi formulati riguardano la necessità dell'aggiornamento generale del documento relativo alla rendicontazione urbanistica, della rivisitazione delle previsioni attorno all’“ambito lago” in quanto non risultano adeguatamente supportate dall'analisi di sostenibilità ambientale che prenda in considerazione gli effetti globali di tutte le previsioni, e della verifica di alcuni aspetti specifici del dimensionamento residenziale determinato dal Comune. Il parere inoltre evidenzia l'esigenza di integrare e correggere gli elaborati secondo le specifiche tecniche per l'informatizzazione dei PRG approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 2008, di assicurare il rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi del 23 aprile 2013 per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle modifiche urbanistiche adottate e delle osservazioni del Servizio Geologico della Provincia, di dare riscontro ai rilievi espressi dalle strutture provinciali interpellate ciascuna per gli aspetti di competenza in materia di aree protette, aree boscate, aree sottoposte a vincolo culturale, aree agricole, aree turistiche e commerciali, in materia di viabilità e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Sotto l'aspetto prettamente urbanistico la Commissione ha espresso forti perplessità sulle scelte operate dal Comune nell’“ambito lago” che poco contribuiscono alla valorizzazione del sito mentre porterebbero ad una perdita di valore ambientale, paesaggistico e quindi turistico di tali luoghi; osservazioni sono state formulate su specifiche

previsioni per le quali è stato richiesto di rivedere le proposte nel rispetto della disciplina urbanistica provinciale e, sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, in conformità al quadro definito dal Piano urbanistico provinciale. Specifici rilievi sono stati formulati su alcune modifiche apportate alla pianificazione del centro storico, che contrastano con l'esigenza di salvaguardia di tale patrimonio, e sulla schedatura di diversi manufatti del patrimonio edilizio montano che non rispetta i criteri dettati in materia dalla Giunta provinciale. Infine il parere della CUP evidenzia l'esigenza di integrazioni, modifiche e correzioni delle norme di attuazione relative alla disciplina del territorio urbanizzato e aperto, del centro storico, del patrimonio edilizio montano e delle disposizioni normative provinciali in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, di categorie di intervento per gli ambiti territoriali al di fuori dei centri storici, di bonus volumetrici e di distanze;

con comunicazione prot. PAT n. 354282/18.2.2 di data 25 giugno 2013 il parere della CUP n. 5/2013 sopra richiamato, è stata trasmesso all'Amministrazione comunale di **RONCONE** la quale, preso atto dei rilievi provinciali, con deliberazione consiliare n. 52 di data 30 settembre 2014 ha provveduto alla seconda adozione della variante modificando gli elaborati per rispondere in parte ai rilievi della Provincia, nonché in recepimento delle osservazioni presentate nel pubblico interesse che il Comune ha ritenuto di accogliere e al fine di apportare una rettifica di errore materiale riscontrato negli elaborati. La seconda adozione è stata accompagnata da una nuova pubblicazione, reiterando la procedura per la presentazione di osservazioni rispetto alle parti oggetto di modifica ai sensi dell'articolo 148, comma 5, lettera d) della l.p. n. 1/2008;

relativamente agli usi civici, si fa presente che l'Amministrazione comunale, con lettera del 12 marzo 2013 prot. n. 1382, aveva richiesto al Servizio Autonomie locali della Provincia l'indizione della Conferenza di servizi per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale in materia n. 6/2005; successivamente il Servizio Autonomie locali ha comunicato al Comune, con lettera del 24 luglio 2013 prot. n. 410847/2.4/7-13, che tutti i procedimenti di cui all'articolo 18 della l.p. n. 6/2005 per i quali la Conferenza dei Servizi non si è ancora pronunciata vengono definiti secondo la nuova procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 19 luglio 2013. Nello specifico, il Comune, nel dispositivo della deliberazione n. 52/2014 sopra richiamata, precisa al riguardo che "nella seconda adozione della variante in oggetto è stata tolta la variante n. 3 'Piano attuativo 3' come risulta dall'allegata relazione illustrativa di valutazione dei beni soggetti ad uso civico";

gli elaborati di variante adottati con la deliberazione consiliare di seconda adozione n. 52/2014 sono pervenuti in data 27 ottobre 2014 prot. PAT n. 567341/18.2.2 al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma 5 della l.p. n. 1 del 2008, verificati i relativi contenuti alla luce del parere della CUP n. 5/2013, ha espresso la valutazione tecnica n. 1839VPC di data 9 marzo 2015, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B. In tale documento il Servizio ha rilevato che l'Amministrazione comunale ha provveduto a revisionare e modificare la variante in alcuni contenuti sostanziali rispetto alla prima adozione, dando riscontro solo in parte alle osservazioni della CUP. La struttura provinciale, dopo aver valutato le controdeduzioni e gli ulteriori elementi motivazionali prodotti dal Comune a supporto delle scelte adottate, ha ritenuto ribadire le prescrizioni e i rilievi già espressi sulle previsioni cartografiche e normative per le quali deve essere garantita la conformità ai contenuti degli strumenti pianificatori di livello provinciale e alla relativa normativa, e assicurato il rispetto di criteri generali di tutela paesaggistica e ambientale; in particolare, relativamente al censimento del patrimonio edilizio montano, il Servizio ha preso atto che l'Amministrazione comunale procederà all'aggiornamento della catalogazione dei manufatti secondo i criteri provinciali in una prossima specifica variante al PRG;

con comunicazione prot. PAT n. 130003/18.2.2 di data 10 marzo 2015 la valutazione tecnica del Servizio n. 1839VPC sopra richiamata, è stata trasmessa all'Amministrazione comunale di **RONCONE** la quale, preso atto dei rilievi provinciali, con deliberazione consiliare n. 24 di data 19 maggio 2015 ha provveduto all'adozione definitiva della variante modificando gli elaborati per rispondere ai rilievi della Provincia; si evidenzia che il Comune rinvia, come esplicitato nel dispositivo di tale deliberazione, ad una successiva variante puntuale al PRG la verifica dei vincoli espropriativi secondo le modalità di cui all'articolo 52 della l.p. n. 1/2008. Successivamente il Comune, con lettera pervenuta alla Provincia in data 15 giugno 2015 prot. PAT n. 312209/18.2.2, ha

trasmesso l'intera documentazione alla struttura competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

con valutazione tecnica del 29 luglio 2015 n. 1839VPC2, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, esaminati gli elaborati pervenuti e valutate le specifiche prodotte dal Comune su talune scelte confermate in terza adozione, ha evidenziato al Comune di **RONCONE** le incongruenze a cui dare riscontro al fine del prosieguo dell'iter di approvazione della variante in argomento relativamente in particolare all'informatizzazione del piano, agli aspetti viabilistici, al calcolo del dimensionamento residenziale, al rispetto delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale e dei criteri dettati in merito alla pianificazione del patrimonio edilizio montano dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002 per quanto riguarda gli edifici considerati in questa variante. Il parere inoltre richiede una verifica del necessario raccordo del PRG con i piani stralcio del Piano territoriale della Comunità delle Giudicarie nel frattempo adottati in via definitiva dalla Comunità o approvati dalla Giunta provinciale rispettivamente in tema di aree agricole, agricole di pregio e di ambiti fluviali e in tema di aree produttive;

l'Amministrazione comunale, preso atto delle ulteriori osservazioni provinciali di cui al parere n. 1839VPC2 sopra citato, trasmesso con lettera di data 30 luglio 2015, prot. PAT n. 393916/18.2.2, ha provveduto a ridefinire la variante sulla base di tale ultima valutazione e a trasmettere i relativi elaborati modificati alla Provincia con nota del 15 settembre 2015 prot. PAT n.468050/18.2.2;

si richiama che il giorno 12 agosto 2015 è entrata in vigore la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “*Legge provinciale per il governo del territorio*”; si prende atto che l'articolo 121 della medesima legge concernente “*Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio*”, al comma 12 stabilisce che “Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano”; l'articolo 38 dispone in particolare in ordine all'approvazione da parte della Giunta provinciale;

ciò premesso, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di **RONCONE** definitivamente adottata dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 24 di data 19 maggio 2015, negli elaborati modificati secondo i contenuti della valutazione tecnica n. 1839VPC2 di data 29 luglio 2015 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ed allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale sub lettera D;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 07 e s.m.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 e s.m.;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5 e s.m.;
- vista la L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre, viste le valutazioni tecniche espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di cui alle premesse, nella variante 2012 al piano regolatore generale del Comune di **RONCONE**, adottata in via definitiva con verbale di deliberazione consiliare n. 24 di data 19 maggio 2015, le modifiche richieste e condivise dall'Amministrazione comunale, contenute in particolare nella valutazione tecnica espressa dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1839VPC2 del 29 luglio 2015;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante 2012 al piano regolatore generale del Comune di **RONCONE** definitivamente adottata con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 19 maggio 2015, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera D;
- 3) di dare atto che la presente variante 2012 al piano regolatore generale del Comune di **RONCONE**

è stata adottata in adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 mediante le integrazioni alle norme di piano (TITOLO X – PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE) e le modifiche agli articoli normativi correlati;

- 4) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la valutazione tecnica della Commissione urbanistica provinciale n. 5/2013 di data 24 aprile 2013, corrispondente all'allegato A, le valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1839VPC di data 9 marzo 2015, corrispondente all'allegato B, e n. 1839VPC2 di data 29 luglio 2015, corrispondente all'allegato C;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

MRC

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

Pag. di 5 RIFERIMENTO: 2015-S013-00293